

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE TRIENNALE DEI PRODOTTI GOOGLE WORKSPACE CIG:
A026B9A08A CUI: S10735431008202200013.**

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via Silvio D’Amico n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di Luca Avarello, nato a Roma il 15/07/1963, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall’altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del ___.__.20__ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede in, Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (....) il --/--/----, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**),

congiuntamente anche **Parti**

si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

con Bando di gara n. 5/2023, RSM ha indetto una Procedura aperta in modalità telematica ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice), per l’affidamento del servizio di manutenzione triennale dei prodotti Google Workspace con applicazione del criterio di selezione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice, per le ragioni, gli importi e alle condizioni

riportati nella narrativa della Determinazione autorizzativa del Direttore Generale n. 28 del 02/11/2023;

all'esito della prevista procedura, l'offerta presentata dall'Appaltatore si è collocata al primo posto in graduatoria, con un ribasso del __,____% sull'importo complessivo a base di gara;

l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza - accettandole - di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;

- (eventuale) l'Appaltatore si avvale della Società (Ausiliaria);
- la Committente, in data __.__.____ ha inoltrato sul portale BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia - istanze per l'ottenimento delle "informazioni" di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;
- in data __.__.____ sono state emesse le comunicazioni/informazioni liberatorie **ovvero**, alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- la Committente ha acquisito il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva – dell'Appaltatore, in corso di validità alla data odierna, con scadenza in data __.__.____;
- è stato, altresì, riscontrato con esito positivo il possesso degli altri requisiti dichiarati e non documentati dall'Appaltatore in sede di gara;
- con Determinazione del Direttore Generale n. .. del .././2023, l'Appalto è stato aggiudicato alla/al Società/R.T.I....., aggiudicazione pubblicata in data __.__.____ nella relativa pagina del Sistema telematico di acquisto di RSM, accessibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.romamobilita.it> e comunicata dalla Committente ai concorrenti

con nota PEC prot. n. del __.__.____ e all'Appaltatore con nota PEC prot. n. del __.__.____;

- *(nel caso di appaltatore con idoneità plurisoggettiva)* Gli interventi saranno eseguiti dalle singole raggruppate secondo le seguenti quote di partecipazione nel raggruppamento e nei limiti dei requisiti posseduti come già dettagliatamente indicati nella dichiarazione di impegno prodotta in sede di gara e nell'atto costitutivo, parti integranti del presente atto, sebbene non materialmente allegati:
 - [.....] Mandataria:quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%.
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Luca Avarello (nel seguito RPE o Responsabile del Procedimento);
- *(eventuale)* con nota PEC prot. RSM n. __ del __.__.2023, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17, e 18 del Codice, nelle more della formalizzazione del presente Contratto nei termini di legge, l'avvio d'urgenza delle attività, come previsti e disciplinati nei documenti di gara e, pertanto, la durata del presente Contratto, di cui al successivo art. 5, decorre dalla predetta data di avvio d'urgenza dell'esecuzione delle prestazioni;
- conseguentemente, le Parti con il presente atto procedono, a norma dell'art. 18 del Codice, alla stipulazione del Contratto di appalto (nel seguito, **Contratto**).

ART. 1 - PREMESSE

1.1 Le Premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto, affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- Bando di gara n. 5/2023;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale (nel seguito, anche “Capitolato”);
- Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025” (PIAO) di Roma Capitale;
- Dichiarazione di accettazione espressa del Patto di integrità;
- Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Informativa *privacy* di RSM.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Il presente Contratto è disciplinato, in particolare, dalle seguenti norme:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito, Codice);
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., per gli articoli transitoriamente applicabili;
- normativa, anche tecnica, richiamata negli allegati del Contratto, nel Capitolato e nel Disciplinare di gara;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - così come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";
- L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.P.R. n. 145/2000: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, relativamente agli articoli ancora vigenti;
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii.;
- Codice Civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

2.2 L'Appalto è comunque disciplinato da tutte le normative individuate nel Capitolato, nonché da leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale e altri enti competenti circa l'esecuzione di lavori pubblici e quant'altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività oggetto del Contratto.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

3.1 RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente Contratto, le prestazioni disciplinate nel dettaglio all' art. 3 del Capitolato, cui integralmente si rinvia.

In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire le seguenti principali attività:

A) Manutenzione triennale di n. 460 licenze Google Workspace Enterprise Standard;

B) Supporto operativo del fornitore; tale servizio dovrà svilupparsi su diversi ambiti che comprendono:

- gestione di tutte le anomalie riscontrate nelle Google Apps (supporto tecnico);
- gestione di eventuali escalation verso il produttore;
- approfondimenti tecnici su nuove funzionalità;
- gestione integrata delle PEC aziendali in GMail.

3.2 L'affidamento avrà una durata di 3 anni e l'attivazione del nuovo contratto dovrà assicurare la piena continuità dei servizi e quindi avvenire entro e non oltre la data di scadenza delle attuali licenze.

ART. 4 - IMPORTO

4.1 L'importo complessivo del Contratto per la fornitura ~~in opera~~ del servizio oggetto del presente Contratto ammonta ad € (euro/...) oltre IVA,

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al successivo art. 8.

4.3 - Clausole revisione prezzi

4.3.1 Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al citato art. 60.

4.3.2 L'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una

variazione del costo dell'opera e della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Ricorrendo le predette condizioni, anche in assenza di una istanza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio.

4.3.3 Il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 2, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, secondo quanto previsto all'art. 60 comma 3, lett. b) del Codice. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

4.3.4 Il RPE verifica, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini e dei modi contrattualmente previsti. La maggiore o minore onerosità, relativa ad una variazione percentuale superiore al 5%, comporta il riconoscimento di una compensazione/riduzione limitatamente alla sola parte eccedente il 5% e in misura pari al 80% di detta eccedenza/riduzione, in relazione alle prestazioni da eseguire. La compensazione non può comunque apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

4.3.5 Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante utilizzerà, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.

4.3.6 Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4.3.7 E', altresì, ammessa transazione nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 212 del Codice.

4.3.8 Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1 RSM - ad avvenuta attivazione delle licenze, a fronte dell'emissione di una fattura annuale anticipata pari ad 1/3 del canone triennale e previa verifica della regolarità contributiva - effettuerà pagamenti secondo il dettaglio di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale.

5.2 Qualora RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C. che segnalino inadempienza contributiva da parte dell'Appaltatore, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5.3 RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge, subordinatamente al ricevimento delle relative somme da parte di Roma Capitale, mediante bonifico, presso la Banca,, codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare., nato a, il, C.F:, in qualità di

Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti" e il CIG.

5.4 L'Appaltatore dà atto che RSM effettuerà tutti i pagamenti subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma Capitale e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

5.6 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

5.6.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

5.6.2 L'Appaltatore, in particolare, si impegna a:

- comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi, di cui al precedente art. 5.4;
- inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti dall'appalto, una clausola sull'assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sui conti correnti dedicati al presente appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG: dell'appalto medesimo.

5.6.3 L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma - dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.

5.6.4 L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5.6.5 In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva, per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla (Società)

....., in data, per un importo di € (Euro), calcolato ai sensi dell'art. 117 del Codice.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e degli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

7.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 8 - LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

8.1 A fronte di una segnalazione da parte dei referenti di RSM, il fornitore provvederà innanzitutto all'assegnazione di un livello di priorità; le segnalazioni ricevute dal supporto potranno ricevere una priorità basata su 4 livelli di criticità.

In base alla priorità assegnata, il Fornitore dovrà provvedere ad intervenire entro i tempi massimi indicati nella tabella riportata all'interno dell'art. 7 del Capitolato Speciale. RSM applicherà una penale ogni qualvolta non sia rispettato il tempo di risposta.

8.2 In particolare applicherà una penale del valore di € 100,00 ogni 4 ore lavorative di ritardo sul tempo di presa in carico, e di € 500,00 ogni 8 ore lavorative di ritardo sul tempo di risoluzione. Tale penale sui tempi di risoluzione non sarà applicata solo nel caso in cui i tempi di ripristino necessari per risolvere l'anomalia siano superiori al tempo effettivamente a

disposizione e che RSM sia stata adeguatamente informata in tempo utile sullo stato delle attività e sui reali tempi di ripristino.

8.3 Qualora l'ammontare delle penali da ritardo raggiunga la misura del 10% dell'importo contrattuale, il Contratto è risolto di diritto, ex art. 126, comma 1, del Codice, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare, comunque cumulato, delle penali raggiunga la misura del 10% dell'importo contrattuale, è in facoltà di RSM procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

È sempre fatto salvo il diritto di RSM al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Salvo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, fermo restando il pagamento delle penali. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

9.2 Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;

- per il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più tra gli altri requisiti previsti agli articoli 94 e 95 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'Appalto;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 11;
- per una o più violazioni accertate del codice di "Corporate Governance", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa di cui al successivo art. 12;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano applicate penali da ritardo per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale;
- per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto di norme di legge o di regolamento, la cui inosservanza risultasse comunque pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant'altro previsto dall'art. 122 del Codice nonché dall'art. 124 del Codice.

9.3 La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore - salvi il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'avvenuta risoluzione del Contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

10.1 Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

10.2 Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119, del Codice. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nei confronti del subappaltatore valgono, tra gli altri, gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 7.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 5.6. Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti del citato art. 119, del Codice.

ART. 11 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto.

In caso di violazione di quanto sopra riportato, il presente Contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 12 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO DI INTESA

12.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad

informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, del Regolamento etico gare e contratti, nonché del suddetto Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231, il Codice Etico e il Regolamento etico gare e contratti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda#governance>. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale della Società, al seguente link: <https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

12.2 L'Appaltatore dà atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla

sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025” (PIAO) di Roma Capitale, sottoscritto dall’Appaltatore, costituisce parte integrante del presente Contratto, ed è materialmente ad esso allegato, unitamente alla Dichiarazione espressa di accettazione del Patto di Integrità, già prodotta in sede di ammissione alla procedura di gara dall’Appaltatore. L’Appaltatore dà, altresì, atto che anche il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e successive integrazioni, costituisce parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente ad esso allegato.

Mediante la sottoscrizione del presente Atto, l’Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di uno degli obblighi di cui all’art. 2 del Patto di integrità, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 dell’art. 4 del Patto, comporta la risoluzione del presente Contratto. Il mancato rispetto del Protocollo d’Intesa, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell’esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto, il Fornitore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità SRL è titolare per conto e su incarico della

stessa e in accordo alle istruzioni e regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali allegato al presente contratto.

Inoltre nell'esecuzione del presente contratto, solo ed esclusivamente per ciò che concerne i dati afferenti la gestione amministrativa e contabile (a mero titolo esemplificativo: gestione anagrafica clienti/fornitori, gestione contabile, ecc.) ciascuna parte potrà accedere a, trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento per il perseguimento di finalità sue proprie.

Tali dati dovranno essere trattati in accordo al regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile e ciascuna parte dovrà fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo si allega l'informativa per i fornitori predisposta da Roma servizi per la mobilità S.r.l..

ART. 14 - ALTRE CONDIZIONI

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a RSM, è efficace solo se non rifiutata da RSM, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 al Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 5/2023, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

ART. 16 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della società, Partita IVA n., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)